

Parti

Ricorrenti: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Convenute: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank 's-Gravenhage — Interpretazione delle direttive del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18), e della decisione del Consiglio 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220, pag. 23) — Sistemi di ancoraggio contro le cadute dall'alto previsti per essere fissati durevolmente nella costruzione — Norma europea EN 795

Dispositivo

- 1) Le disposizioni della norma europea 795, relative ai dispositivi di ancoraggio della classe A1, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, esse non rientrano dunque nell'ambito del diritto dell'Unione e, pertanto, la Corte non ha competenza per procedere alla loro interpretazione.
- 2) Dispositivi di ancoraggio come quelli in esame nella causa principale, che non sono destinati ad essere tenuti o indossati dal loro utilizzatore, non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 89/686, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, né in quanto tali, né per il fatto di essere destinati ad essere collegati ad un dispositivo di protezione individuale.
- 3) Dispositivi di ancoraggio come quelli di cui trattasi nella causa principale, che fanno parte dell'opera di costruzione alla quale sono fissati al fine di garantire la sicurezza d'impiego o di funzionamento del tetto di tale opera, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dal regolamento n. 1882/2003.
- 4) La decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valuta-

zione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica, esclude l'apposizione, a titolo facoltativo, della marcatura «CE» su un prodotto che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva ai sensi della quale essa viene apposta, anche qualora tale prodotto soddisfacesse i requisiti tecnici definiti dalla medesima.

(¹) GU C 197 del 2.8.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — Deutsche Telekom AG/Commissione europea, Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG e altri

(Causa C-280/08 P) (¹)

(Impugnazione — Concorrenza — Art. 82 CE — Appalti di servizi di telecomunicazione — Accesso alla rete fissa dell'operatore storico — Prezzi all'ingrosso per i servizi di accesso all'anello locale forniti ai concorrenti — Prezzo al dettaglio per i servizi di accesso forniti agli abbonati — Prassi tariffarie di un'impresa in posizione dominante — Compressione dei margini dei concorrenti — Prezzi approvati dall'autorità di regolamentazione nazionale — Margine di manovra dell'impresa in posizione dominante — Imputabilità dell'infrazione — Nozione di «abuso» — Criterio del concorrente altrettanto efficiente — Calcolo della compressione dei margini — Effetti dell'abuso — Importo dell'ammenda)

(2010/C 346/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Telekom AG (rappresentanti: avv.ti U. Quack, S. Ohlhoff e M. Hutschneider, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: K. Mojzesowicz, W. Mölls e O. Weber, agenti), Vodafone D2 GmbH, già Vodafone AG & Co. KG, già Arcor AG & Co. KG (rappresentante: M. Klusmann, agente), Versatel NRW GmbH, già Tropolys NRW GmbH, già CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, già Versatel Nord-Deutschland GmbH, già KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, già Versatel Süd-Deutschland GmbH, già tesion Telekommunikation GmbH, Verstel West GmbH, già Versatel West-Deutschland GmbH, già Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (rappresentante: avv.ti N. Nolte, Rechtsanwalt)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta sezione ampliata) del 10 aprile 2008, nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso inteso ad annullare la decisione 2003/707/CE della Commissione del 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE (casi COMP/C-1/37 451, 37 578, 37 579 — Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9) ed in subordine a ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente — Abuso di posizione dominante — Prezzo di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni in Germania — Carattere abusivo delle pratiche di prezzo di un'impresa in posizione dominante che fattura ai propri concorrenti tariffe di prestazioni di servizi intermedi per l'accesso alla connessione locale più elevate dei prezzi al dettaglio che la stessa fattura ai propri abbonati

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Deutsche Telekom AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 223 del 30.8.2008.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 —
Commissione europea/Repubblica di Lituania**

(Causa C-350/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Atto di adesione del 2003 — Obblighi degli Stati aderenti — Acquis comunitario — Direttive 2001/83/CE e 2003/63/CE — Regolamento (CEE) n. 2309/93 e regolamento (CE) n. 726/2004 — Medicinali per uso umano — Medicinali biologici simili di origine biotecnologica — Autorizzazione nazionale di immissione in commercio rilasciata prima dell'adesione]

(2010/C 346/07)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e M. Šimerdová, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e R. Mackevičienė, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 6, n. 1, e dell'allegato I, parte II, modulo 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67), nella versione modificata dalla

direttiva 2003/63/CE, e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 214, pag. 1), nonché dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1) — Mantenimento dell'autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale biologico simile «Grasalva»

Dispositivo

- 1) La Repubblica di Lituania, avendo mantenuto l'autorizzazione nazionale di immissione in commercio del medicinale Grasalva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva della Commissione 25 giugno 2003, 2003/63/CE, nonché in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2309, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, e dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 726, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali.
- 2) La Repubblica di Lituania è condannata alle spese.

(¹) GU C 247 del 27.9.2008.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 21 ottobre 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Barcelona — Spagna) —
Padawan SL/Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE)**

(Causa C-467/08) (¹)

(Ravvicinamento delle legislazioni — Diritti d'autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Eccezione della copia per uso privato — Nozione di «equo compenso» — Interpretazione uniforme — Attuazione da parte degli Stati membri — Criteri — Limiti — Prelievo per copie private applicato a dispositivi, apparecchi e materiali collegati alla riproduzione digitale)

(2010/C 346/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Barcelona